

REGOLAMENTO REGIONALE 10 agosto 2018, n. 4 (BUR n. 82/2018)

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39.

Articolo 21 Mobilità

1. Al fine di consentire agli assegnatari di accedere alla mobilità di cui all'articolo 43 della legge regionale, gli enti proprietari emanano appositi bandi, anche di concerto tra loro.
2. Le domande degli assegnatari interessati alla mobilità volontaria indirizzate agli enti proprietari, sono corredate dalle motivazioni, dai dati anagrafici, nonché da quelli relativi alla situazione economica del nucleo familiare.
3. Gli enti proprietari comunicano agli interessati utilmente collocati in graduatoria l'alloggio che si propone per il cambio. Entro quindici dal ricevimento della comunicazione gli assegnatari possono presentare opposizioni all'ente proprietario o delegato che, entro quindici giorni dal ricevimento, le esamina e decide in ordine alle stesse in via definitiva.
4. La mancata accettazione del cambio dell'alloggio disposto in via definitiva comporta per l'assegnatario interessato alla mobilità volontaria la perdita del diritto al cambio, fatto salvo il diritto di partecipare a successivi programmi di mobilità.
5. Gli enti proprietari, anche di concerto tra loro, possono predisporre un piano di mobilità obbligatoria per le finalità di cui all'articolo 43, commi 2 e 5 della legge regionale.
6. La mancata accettazione dell'assegnatario soggetto a mobilità obbligatoria comporta la decadenza e la risoluzione del contratto.
7. Nel caso di mobilità obbligatoria l'ente proprietario o delegato può concorrere alle spese di trasloco.
8. Su richiesta degli interessati sono comunque consentiti cambi consensuali tra assegnatari con l'autorizzazione dell'ente proprietario o delegato, previa verifica dell'assenza delle cause che determinano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione di cui agli artt. 31 e 32 della legge regionale.
9. L'ente proprietario o delegato, motivando adeguatamente, può autorizzare cambi di alloggio in deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo qualora, dovendo far fronte a casi di particolare gravità e urgenza, i tempi necessari per l'espletamento della regolare procedura possono arrecare pregiudizio all'assegnatario o all'ente proprietario o delegato.